

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

PARTE I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università di Foggia promuove sotto ogni forma l'organizzazione di corsi di Dottorato di Ricerca, al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca, ispirandosi ai principi della Carta Europea dei Ricercatori.
2. A tal fine, l'Università istituisce corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso di sé (corsi di Dottorato di Ricerca di Ateneo); può aderire altresì a convenzioni o consorzi finalizzati all'istituzione di corsi di Dottorato di Ricerca, nel rispetto della normativa vigente.
3. Il presente Regolamento disciplina i corsi di Dottorato di Ricerca istituiti dall'Università di Foggia, nonché la partecipazione dell'Università di Foggia a corsi di Dottorato di Ricerca istituiti in regime di convenzione o di consorzio, a norma dell'art. 2 del presente Regolamento. I corsi di Dottorato di Ricerca istituiti dall'Università di Foggia possono adottare un proprio regolamento di funzionamento, recante norme di attuazione e integrative, nel rispetto del presente Regolamento nonché delle ulteriori disposizioni vigenti. Il Regolamento di funzionamento è approvato dal Senato Accademico, su proposta del Collegio dei docenti e sentito il parere del Dipartimento al quale il corso di Dottorato di Ricerca afferisce dal punto di vista amministrativo.
4. La disciplina dei corsi di Dottorato di Ricerca in regime di convenzione o consorzio, ivi comprese la tipologia dei titoli rilasciati e le modalità di ammissione, nonché le verifiche intermedie e finali, è rimessa agli accordi fra i soggetti convenzionati o consorziati anche relativamente ai corsi aventi sede amministrativa presso l'Università di Foggia.
5. I docenti di un'altra università possono aderire a un corso di Dottorato di Ricerca dell'Università di Foggia, previa approvazione del Collegio dei docenti del corso.
6. L'attività didattica prestata nell'ambito di corsi di Dottorato di Ricerca attivati presso l'Università di Foggia o con il suo concorso può essere computata ai fini dell'assolvimento degli obblighi didattici dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo. Resta ferma la libertà dei professori e ricercatori dell'Università di Foggia di aderire, a titolo personale, a corsi di Dottorato di Ricerca istituiti presso altre università, anche straniere, previo nulla-osta del Dipartimento di appartenenza.

Art. 2

Tipologie di corsi di Dottorato di Ricerca

1. I corsi di Dottorato di Ricerca di Ateneo, nelle forme ammesse dalla normativa vigente, possono afferire a una Scuola di Dottorato di Ateneo o interateneo.
2. L'Università di Foggia può partecipare a corsi di Dottorato di Ricerca istituiti da:
 - a) università italiane, in convenzione con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei;
 - b) qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
 - c) consorzi tra università, anche straniere;
 - d) consorzi tra università ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, italiani o stranieri, purché la sede amministrativa sia istituita presso un'università italiana;
 - e) università, in convenzione, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, con imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, purché la sede amministrativa sia istituita presso una delle università partecipanti.
3. Per corso di Dottorato di Ricerca internazionale, di cui all'art. 9 del presente Regolamento, si intende il corso al quale partecipi, in regime di convenzione o di consorzio, almeno un'università o un ente di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale.
4. I corsi di Dottorato di Ricerca, ovvero uno o più curricula accreditati nell'ambito dei corsi medesimi, possono assumere la caratteristica di "Dottorato industriale" e/o prevedere l'attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione, di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 3

Requisiti dei corsi di Dottorato di Ricerca

1. I corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Foggia sono attivati previo accreditamento secondo la normativa vigente. L'accREDITamento può essere richiesto anche in relazione a singoli curricula, ove previsti.
2. Le proposte di accREDITamento devono in ogni caso rispettare i requisiti stabiliti dai competenti organi di valutazione e accREDITamento, con specifico riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) la composizione del Collegio dei docenti;
 - b) la qualità della ricerca dei membri del Collegio dei docenti;
 - c) un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di Dottorato di Ricerca, relativamente a ciascun ciclo di cui sia prevista l'attivazione, e comunque non inferiore a quattro per ciascun ciclo, salvo diversa prescrizione della normativa vigente, includendo nel computo altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente a quello delle borse di Dottorato di Ricerca;
 - d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso;
 - e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
 - f) la previsione di attività di formazione, anche in comune tra più dottorati, disciplinare, interdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché la conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali e la valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

Art. 4

Requisiti dei corsi di Dottorato di Ricerca in regime di convenzione o di consorzio con sede amministrativa presso l'Università di Foggia

1. Nel caso di corsi di Dottorato di Ricerca da istituire in convenzione con altre università ed enti di ricerca pubblici o privati o sotto forma di consorzi, si applicano le previsioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3 del D.M. n. 45/2013. A tal fine, la proposta di accREDITamento deve essere corredata

da idonea documentazione atta a comprovare:

- a) l'impegno dei partecipanti ad assicurare l'attivazione dei cicli di Dottorato di Ricerca per almeno un triennio;
- b) relativamente a ciascun corso di Dottorato di Ricerca, il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2 del presente Regolamento, indicando, per ciascun soggetto partecipante, l'apporto in termini di docenza e la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso;
- c) fatta eccezione per le istituzioni estere e per le imprese, l'impegno dei soggetti convenzionati a erogare ciascuno almeno tre borse di studio per ogni ciclo di Dottorato di Ricerca;
- d) nel caso di consorzi, l'impegno all'effettiva condivisione delle risorse, delle strutture e delle attività formative, nonché l'impegno di una delle università italiane partecipanti ad assumere il ruolo di sede amministrativa.

2. Nel caso di richieste di accreditamento di corsi di Dottorato di Ricerca da parte dei consorzi di cui all'art. 2, comma 2, lettere c) e d) del presente Regolamento, salvo motivate eccezioni, valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento, il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere ordinariamente consorziabili è pari a quattro.

Art. 5

Proposte di accreditamento e di partecipazione

1. Le proposte di accreditamento di corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Foggia, ivi comprese quelle in regime di convenzione o di consorzio, acquisito il consenso dei docenti aspiranti a far parte del Collegio, sono presentate dal Consiglio o dai Consigli di Dipartimento proponenti.
2. Le proposte di partecipazione a convenzioni o consorzi per l'istituzione di corsi di Dottorato di Ricerca non aventi sede amministrativa presso l'Università di Foggia sono presentate dal Consiglio o dai Consigli di Dipartimento proponenti, acquisito il consenso dei docenti aspiranti a far parte del Collegio, e sono accompagnate dalla documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. n. 45/2013.
3. In caso di pluralità di Dipartimenti proponenti, dovrà essere indicato il Dipartimento al quale il corso afferirà dal punto di vista amministrativo.

Art. 6

Attribuzione delle borse di Dottorato di Ricerca

1. Il Consiglio di amministrazione determina l'importo globale degli stanziamenti di Ateneo per l'erogazione delle borse di Dottorato di Ricerca e degli eventuali ulteriori contributifinanziari in favore dell'attività di ricerca dei dottorandi e a copertura delle spese di funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca, ivi compresi i corsi in regime di convenzione o di consorzio non aventi sede amministrativa presso l'Università di Foggia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e tenendo conto del parere del Senato Accademico.
2. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivi dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro, di cui all'art. 4, comma 3 della legge n. 210/98, o comunque derivanti dal bilancio universitario, possono essere coperti dall'Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria.
3. Lo stanziamento a disposizione viene attribuito dal Consiglio di Amministrazione ai singoli corsi di Dottorato di Ricerca, su proposta motivata del Senato Accademico e tenendo conto della valutazione operata dalle strutture competenti in relazione alla sussistenza dei requisiti per l'accreditamento, nonché dei criteri di cui all'art. 13 del D.M. n. 45/2013. In caso di parità nella

valutazione, le risorse saranno assegnate prioritariamente ai corsi di Dottorato di Ricerca aventi sede amministrativa presso l'Università di Foggia nell'arco del triennio o che comunque prevedano il rilascio del titolo congiunto.

Art. 7

Istituzione dei corsi di Dottorato di Ricerca

1. Il Rettore istituisce e attiva con proprio decreto i corsi di Dottorato di Ricerca aventi sede presso l'Università di Foggia, stipulando la convenzione o l'atto costitutivo del consorzio, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di propria competenza.
2. I corsi di Dottorato di Ricerca hanno una durata di almeno tre anni, a eccezione di quanto previsto all'art. 7 del D.M. n. 45/2013. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 5 e dall'art. 11, comma 5 del D.M. n. 45/2013, l'avvio dei corsi di Dottorato di Ricerca coincide con l'inizio dell'anno accademico.

Art. 8

Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso altra università

1. Previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di propria competenza, il Rettore stipula le convenzioni e gli atti costitutivi dei consorzi, di cui all'art. 2, comma 2 del presente Regolamento, finalizzati all'istituzione di corsi di Dottorato di Ricerca non aventi sede amministrativa presso l'Università di Foggia.

Art. 9

Dottorato di Ricerca in convenzione con istituzioni estere

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, l'Università di Foggia può attivare corsi di Dottorato di Ricerca, previo accreditamento ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 45/2013, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni, anche in co-tutela di tesi, che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo.
2. La co-tutela di tesi consente ai dottorandi, iscritti presso l'Università di Foggia o presso università straniere, di effettuare la preparazione della tesi di Dottorato di Ricerca svolgendo periodi di ricerca alternati nell'ambito dell'università di appartenenza e dell'università partner.
3. La co-tutela di tesi permette al dottorando, al termine del ciclo di studio, di discutere la tesi in una sede unica e, in seguito alla discussione e alla relazione favorevole della Commissione giudicatrice, di conseguire un doppio titolo di Dottore di Ricerca, riconosciuto nei due Paesi tra i quali è stata stipulata la convenzione.
4. La convenzione specifica i termini dell'accordo in conformità alle seguenti condizioni:
 - l'iscrizione presso l'università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive (o come specificato dalla convenzione stessa);
 - l'università partecipante mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e garantisce al suddetto i servizi forniti ai propri dottorandi;
 - il dottorando svolge la propria attività di studio e di ricerca presso le strutture delle due sedi universitarie per periodi approssimativamente equivalenti;

- l'esame finale con discussione della tesi si svolge davanti alla Commissione giudicatrice, integrata con un componente dei docenti dell'Ateneo partecipante;
 - ognuna delle due istituzioni rilascerà il titolo di Dottore di Ricerca per la stessa tesi, nel rispetto della normativa vigente nei relativi Paesi e conformemente ai regolamenti delle università partecipanti; il titolo di Dottore di Ricerca di cui sopra è completato con la dizione "tesi in co-tutela" con l'università partner.
5. Nel caso in cui la convenzione di co-tutela venga firmata tra l'università italiana e uno dei seguenti Paesi Europei:
- Spagna
 - Francia
 - Svizzera
 - Germania

la normativa di riferimento è quella relativa agli accordi CRUI.

6. I corsi di Dottorato di Ricerca di cui l'Ateneo è sede amministrativa possono accettare, anche in eccesso al numero massimo di posti disponibili, studenti di corso di Dottorato di Ricerca estero per la co-tutela di tesi.

7. Il dottorando che intenda attivare una co-tutela di tesi presenta, entro e non oltre il primo semestre del secondo anno, apposita domanda al Settore Alta Formazione e copia della stessa al Collegio dei docenti del corso di Dottorato di Ricerca, che deve deliberare sull'accoglimento della richiesta.

Art. 10

Dottorato di Ricerca in collaborazione con le imprese, Dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

1. L'Università di Foggia può attivare corsi di Dottorato di Ricerca, previo accreditamento ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 45/2013, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

2. L'Università di Foggia può, altresì, attivare corsi di Dottorato industriale, con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al Dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.

3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di Dottorato di Ricerca.

4. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare corsi di Dottorato di Ricerca in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono considerati equivalenti alle borse di Dottorato di Ricerca ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

5. Per i Dottorati di Ricerca di cui ai commi 1 e 2, i rispettivi Collegi dei docenti possono prevedere scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi, nonché modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del Dottorato medesimo.

Art. 11
Commissione scientifica di Ateneo. Difensore degli studenti

1. La Commissione scientifica esercita le competenze previste in materia di Dottorati di Ricerca dal vigente Regolamento generale di Ateneo.
2. Le funzioni di garanzia in favore degli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca istituiti dall'Università di Foggia sono svolte dal Difensore degli studenti.

PARTE II
PROCEDURE DI AMMISSIONE

Art. 12
Accesso al corso di Dottorato di Ricerca

1. L'ammissione al corso di Dottorato di Ricerca avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 2 del D.M. n. 45/2013.
2. La domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso di laurea vecchio ordinamento o specialistica/magistrale prevista dal bando di concorso o titolo straniero equipollente idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione.
3. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione giudicatrice del Dottorato di Ricerca, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

Art. 13
Bando per l'ammissione

1. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato per via telematica sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del MUR, indica i criteri di accesso e di valutazione, le eventuali prove previste, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonché la modalità di svolgimento della procedura selettiva. I titoli e tutta la documentazione potranno essere presentati anche in lingua inglese o in altra lingua, ritenuta fondamentale nell'ambito specifico del Dottorato di Ricerca, così come indicato nel bando.
2. Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento può essere riservata a soggetti che abbiano conseguito in università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di Dottorato di Ricerca. Se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.M. n. 45/2013, ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, i soggetti accreditati possono stabilire modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e procedono, in tal caso, alla costituzione di una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di cui al comma 1. Per i Dottorati di Ricerca in collaborazione con le imprese, si applica quanto previsto dall'art. 11 del D.M. n. 45/2013.
3. Il bando contiene l'indicazione del numero di borse, di cui all'art. 9, comma 1 del D.M. n. 45/2013, nonché quello dei contratti di apprendistato, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di

ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca, di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonché l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi, anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio.

4. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di Dottorato Ricerca accreditati.

5. Nel caso di borse finanziate da azienda o ente terzo su una precisa tematica di ricerca, possono essere previste graduatorie distinte.

Art. 14

Nomina e composizione della Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice per l'esame d'ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, ed è composta da tre membri scelti all'interno di una rosa di sei professori e ricercatori, afferenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del corso di Dottorato di Ricerca e di cui, di norma, quattro in servizio presso l'Università di Foggia e due in servizio presso altre sedi universitarie; nel caso di Dottorati di Ricerca articolati in almeno tre curricula, la rosa di membri proposti dal Collegio dei docenti può essere costituita da nove professori e ricercatori universitari, di cui, di norma, sei in servizio presso l'Università di Foggia e tre in servizio presso altre sedi universitarie, in modo da garantire la presenza in commissione di esperti dei vari ambiti nei quali si articola il corso di Dottorato di Ricerca. Nel caso di corsi di Dottorato di Ricerca in collaborazione con enti di ricerca, possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti all'interno degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.

2. Vengono nominati i membri effettivi e i membri supplenti in pari numero.

3. La presidenza della Commissione è assunta dal professore di prima fascia più anziano in ruolo; in caso di parità, dal più anziano anagraficamente. In assenza di professori di prima fascia, la presidenza è assunta dal professore di seconda fascia più anziano in ruolo; in caso di parità, dal più anziano anagraficamente.

4. Le designazioni - in numero pari a sei o nove - dovranno essere effettuate entro la data fissata dal Rettore e comunicate tempestivamente all'Ufficio competente. Nel caso in cui il Collegio dei docenti non dovesse provvedere nei termini indicati, la designazione sarà effettuata dal Rettore, sentito il Coordinatore del Dottorato di Ricerca.

5. La Commissione, nominata con decreto del Rettore, dovrà concludere i lavori, di norma, entro il 30 settembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 2 del D.M. n. 45/2013, onde consentire l'avvio del corso di Dottorato di Ricerca entro il 1° novembre successivo.

6. I membri della Commissione giudicatrice, prima dell'inizio della procedura selettiva e presa visione dell'elenco dei partecipanti, dichiarano sotto la propria responsabilità che non sussistono situazioni d'incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.

Art. 15

Calendario dei lavori della Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice stabilisce il calendario dei propri lavori nel rispetto dei termini di cui all'art. 14, comma 5 del presente Regolamento e fissa la data, il luogo e l'orario delle prove, ove previste, dandone comunicazione almeno 30 giorni prima all'Ufficio competente, che provvederà alla pubblicazione delle date sull'Albo telematico di Ateneo e sul sito di Ateneo alla

sezione Dottorati di Ricerca.

2. Il calendario delle prove può essere fissato nel bando di ammissione.

Art. 16 **Prove selettive**

1. La procedura selettiva deve assicurare un' idonea valutazione comparativa dei candidati e deve tener conto delle disposizioni previste dal bando di concorso. La Commissione giudicatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali, dandone atto nei relativi verbali.

2. La selezione può avvenire, secondo le previsioni del bando, sulla base della valutazione dei titoli e delle eventuali prove scritte, del *curriculum vitae*, di un progetto di ricerca, proposto dal candidato e attinente a uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento del Dottorato di Ricerca, di un colloquio, che potrà essere tenuto, su richiesta dei singoli candidati, in lingua inglese, e della conoscenza dell'inglese. Per i candidati stranieri, il colloquio potrà essere svolto, su loro richiesta, anche per via telematica, mediante piattaforme compatibili. I candidati potranno, eventualmente, presentare una lettera di referenze redatta da soggetti di elevata qualificazione per documentabili attività svolte nell'ambito specifico del progetto di ricerca proposto.

3. Le eventuali prove scritte saranno svolte secondo la normativa generale sull'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni e osservando le modalità di svolgimento dei relativi concorsi.

4. In relazione alle qualità accertate, la Commissione giudicatrice attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per i titoli (ivi compresi, ove ne sia prevista la valutazione, il *curriculum vitae*, il progetto di ricerca e/o le lettere di referenza) e 60 per le prove (ivi compreso il colloquio). In caso di diversa valutazione da parte dei Commissari degli esiti delle prove, ognuno di essi attribuisce al candidato fino a 20 punti.

5. Al termine della procedura selettiva, la Commissione giudicatrice compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione dei titoli e nelle prove.

Art. 17 **Approvazione degli atti e ammissione al corso**

1. La Commissione giudicatrice, espletate le prove concorsuali, deve consegnare i relativi verbali delle sedute nonché tutti gli atti dei lavori svolti al Rettore, che provvede con proprio decreto all'approvazione degli atti concorsuali. Gli atti del concorso sono pubblici; agli stessi è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla Legge n. 241/90. Il Rettore può rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso.

2. I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria degli idonei, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.

3. In caso di rinunce degli aventi diritto, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.

4. Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato ammesso al corso, decade qualora non provveda alla consegna dei moduli d'immatricolazione entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo telematico di Ateneo.

5. Nell'ipotesi in cui uno degli ammessi incorra nella decadenza oppure rinunci entro e non oltre tre mesi dall'inizio del corso, troverà applicazione la disposizione di cui al precedente comma 3.

Art. 18 **Assegnazione della borsa**

1. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito, prevale la valutazione della situazione economica più disagiata; ulteriori situazioni di parità di merito saranno regolate ai sensi dell'art. 2 comma 9 della Legge 16.6.1998, n. 191/1998.
2. La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che possiedono un reddito complessivo annuo lordo non superiore a € 12.000. Il suddetto requisito viene verificato annualmente.
3. Non si può usufruire contemporaneamente di più borse di studio, sia pure erogate da fonti diverse, fuorché di quelle conferite da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con soggiorno all'estero l'attività di formazione o di ricerca. In tale caso, non si ha diritto all'elevazione della borsa di studio per periodi di soggiorno all'estero.
4. Chi abbia già usufruito, anche parzialmente, di una borsa per la frequenza di un altro corso di Dottorato di Ricerca o di un corso ritenuto equipollente (presso l'Ateneo di Foggia o presso altra sede) non può godere di un'altra borsa di Dottorato di Ricerca.

Art. 19

Ammissione in soprannumero

ABROGATO

PARTE III

DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 20

Obbligo di frequenza

1. L'ammissione al Dottorato di Ricerca comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dal comma 4 e dagli artt. 7 e 11 del D.M. n. 45/2013. Il dottorando è tenuto a garantire la frequenza al corso di Dottorato di Ricerca sulla base delle indicazioni stabilite dal Collegio dei docenti.
2. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di Dottorato di Ricerca godono, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13.8.1984, n. 476/1984, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di Dottorato di Ricerca, a prescindere dall'ambito disciplinare.
3. Gli iscritti al corso di Dottorato di Ricerca che siano titolari di un posto di ruolo di ricercatore o di una borsa di studio o di un assegno di ricerca possono terminare la formazione previa rinuncia alla borsa di studio per il Dottorato di Ricerca.
4. Fuori dai casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, qualora il dottorando svolga attività lavorative, la valutazione della compatibilità con l'assolvimento degli obblighi previsti per la formazione di dottore di ricerca è demandata al Collegio dei docenti.
5. È prevista l'esclusione dal corso di Dottorato di Ricerca - con provvedimento rettorale adottato su decisione motivata del Collegio dei docenti - in caso di giudizio negativo sull'attività dell'iscritto al corso di Dottorato di Ricerca in una delle verifiche previste dall'organizzazione del corso. In caso di esclusione dal corso, la borsa di studio eventualmente attribuita cessa di essere erogata a partire dalla data deliberata dal Collegio.

Art. 21

Congedi per maternità e sospensione degli obblighi di frequenza

1. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità, di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12.7.2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23.10.2007.
2. La sospensione degli obblighi di frequenza del corso di Dottorato di Ricerca, fino a un massimo di un anno, è consentita in caso di maternità, congedo parentale, servizio militare volontario, grave e documentata malattia, con interruzione dell'erogazione della relativa borsa. A giudizio del Collegio dei docenti, è inoltre possibile concedere la sospensione, sulla base di gravi e documentati motivi. Il Collegio dei docenti, in rapporto alla durata dei predetti periodi di sospensione, stabilisce la necessità o meno del recupero dei periodi medesimi. In caso di sospensione di durata superiore a 30 giorni senza giustificato motivo, ovvero di esclusione dal corso, non può essere erogata la borsa di studio.

Art. 22

Borse e contributi

1. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, così come verificato secondo le procedure stabilite dal Collegio dei docenti, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.
2. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato in misura non inferiore a quella prevista dal D.M. n. 40/2018. Tale importo, in deroga al D.M. n. 45/2013, è incrementato nella misura massima del 70% nei casi previsti dall'art. 23 del presente Regolamento, salvo il diritto al contributo di cui al successivo comma 3.
3. A decorrere dal secondo anno, a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia a essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione per gli stessi fini.
4. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'art. 8, comma 3 del D.M. n. 45/2013, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1.
5. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità, sulla base di quanto previsto dalla relativa regolamentazione.
6. Il contributo per l'accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato, da versare solo da parte di coloro che usufruiscono della borsa di studio, è pari all'importo indicato nella tabella dell'allegato A del Regolamento Tasse e Contributi. L'importo dovuto è suddiviso in quattro soluzioni:
 - a) I rata, al momento dell'iscrizione;
 - b) II rata, entro il 31 gennaio;
 - c) III rata, entro il 30 aprile;
 - d) IV rata, entro il 31 luglio.
7. La borsa di studio del Dottorato di Ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata, ai sensi dell'art. 2, comma 26 della legge 8.8.1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
8. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto

legislativo n. 68 del 29.3.2012.

Art. 23 **Soggiorni all'estero**

L'Università di Foggia favorisce la mobilità dei dottorandi per lo svolgimento di attività di ricerca, quale parte essenziale del processo di formazione, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con università, enti di ricerca e altre istituzioni, in Italia e all'estero.

I dottorandi dovranno svolgere almeno 90 giorni, anche non consecutivi, di studio e formazione all'estero, presso una qualificata struttura di ricerca, individuata d'intesa con il tutor e autorizzata dal Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca. La durata massima di studio e formazione all'estero non dovrà superare i 18 mesi, anche non consecutivi.

I dottorandi impossibilitati a ottemperare all'obbligo minimo dei 90 giorni di studio e formazione all'estero sono tenuti a presentare documentata richiesta di esonero al Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca a cui afferiscono. Il Collegio dei docenti potrà autorizzare l'esonero dal periodo all'estero esclusivamente per le seguenti motivazioni: gravi e documentati problemi di salute; maternità; gravi e documentati motivi familiari; documentati ritardi nei permessi di soggiorno degli studenti stranieri.

Sono esentati dal suddetto obbligo i dottorandi con borsa finanziata da altro Ateneo o da enti di ricerca convenzionati con l'Università di Foggia e i dottorandi senza borsa affarenti a eventuali curricula in convenzione con altro Ateneo.

In caso di soggiorno all'estero:

- a) al dottorando con borsa spetta una maggiorazione del relativo importo *pro-rata* in misura pari a:
- 70%, per le borse finanziate dall'Università di Foggia o da università, enti di ricerca o altre istituzioni, che lo prevedano espressamente nella relativa convenzione stipulata con l'Ateneo di Foggia;
 - 50%, per le borse finanziate da università, enti di ricerca o altre istituzioni, secondo convenzione con l'Ateneo di Foggia senza la previsione di un'ulteriore maggiorazione del 20%.
- b) il dottorando senza borsa dell'Università di Foggia potrà fruire di un sostegno finanziario, anche nell'ambito di specifici programmi di mobilità.

Art. 24 **Attività didattica**

1. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore per anno accademico, attività di didattica integrativa.

2. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale.

3. Trascorso il terzo anno di dottorato, il limite è abrogato.

Art. 25 **Consenso alla pubblicazione della tesi di Dottorato di Ricerca**

1. All'atto dell'immatricolazione al corso, il dottorando deve rilasciare liberatoria per il deposito della propria tesi di Dottorato di Ricerca, in formato elettronico, nell'archivio istituzionale di Ateneo, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità. Sarà cura dell'Università provvedere al deposito della tesi medesima presso le Biblioteche di Roma e Firenze, in ottemperanza agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa.

Art. 26

Rappresentanza dei dottorandi

1. I dottorandi eleggono un loro rappresentante nel Collegio dei docenti del corso di Dottorato di Ricerca al quale sono iscritti per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.

2. È componente del Collegio dei docenti del corso di Dottorato di Ricerca un rappresentante dei dottorandi, che resta in carica per tre anni, eletto secondo le seguenti modalità:

a) il Coordinatore del ciclo di Dottorato di Ricerca indice l'elezione dei rappresentanti;

b) l'elettorato attivo e passivo è composto dai dottorandi regolarmente iscritti al ciclo di Dottorato di Ricerca;

c) la votazione è palese e potrà espletarsi anche in forma telematica;

d) l'elettore potrà esprimere una sola preferenza.

La votazione sarà ritenuta valida se ha partecipato al voto almeno il 50% degli aventi diritto.

Per le elezioni in oggetto, è adottato il sistema elettorale maggioritario; in applicazione del predetto sistema, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, è dichiarato eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; nell'ipotesi di parità di preferenze, prevale la minore età anagrafica.

La proclamazione e la nomina degli eletti è formalizzata con Decreto del Rettore.

3. La rappresentanza dei dottorandi di ricerca negli Organi di Ateneo è disciplinata dallo Statuto dell'Università di Foggia.

Art. 27

Raccordo tra i corsi di Dottorato di Ricerca e le Scuole di Specializzazione mediche

1. I corsi di Dottorato di Ricerca interessati disciplinano con proprio regolamento le modalità di svolgimento della frequenza congiunta del corso di Dottorato di Ricerca e di un corso di Specializzazione medica e la conseguente riduzione a un minimo di due anni del corso di Dottorato medesimo, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al corso di Dottorato di Ricerca presso la stessa sede in cui frequenta la Scuola di Specializzazione;

b) la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della Scuola di Specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla Scuola medesima, a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola;

c) il Collegio dei docenti del corso di Dottorato di Ricerca dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione, a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della Specializzazione medica e attestata dal Consiglio della Scuola stessa;

d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta, lo specializzando non può percepire la borsa di studio del Dottorato di Ricerca.

PARTE IV

ESAME FINALE E CONFERIMENTO DEL TITOLO

Art. 28

Ammissione alla discussione

1. Il titolo di Dottore di Ricerca, abbreviato con le diciture “*Dott.Ric.*” ovvero “*Ph.D.*”, viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all’avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto
2. La tesi di Dottorato di Ricerca, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, deve essere redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
3. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.
4. Al fine del conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, il dottorando, entro la fine del terzo anno, deve presentare domanda per sostenere l’esame finale.
5. La tesi di Dottorato di Ricerca viene ammessa alla discussione, a conclusione dell’ultimo anno di corso del Dottorato stesso. Fino alla discussione della tesi, il dottorando è autorizzato a frequentare le strutture dell’Ateneo per l’espletamento di tutte le attività finalizzate al completamento della tesi.
6. La procedura per l’ammissione alla discussione è la seguente:
 - a) la tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del Dottorato di Ricerca e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata con un giudizio analitico scritto da almeno due docenti (valutatori) di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di Dottorato di Ricerca e individuati dal Collegio dei docenti;
 - b) i valutatori propongono l’ammissione alla discussione pubblica o un rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni;
 - c) il Collegio dei docenti, anche sulla base della valutazione di cui al punto precedente, decide sull’ammissione della tesi e sul periodo di rinvio eventualmente proposto dai valutatori;
 - d) in ogni caso, l’ammissione alla discussione pubblica avviene trascorso l’eventuale periodo di rinvio; in caso di rinvio, la tesi dovrà essere corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, parere reso alla luce delle correzioni o delle integrazioni eventualmente apportate.
7. Il Decreto di nomina dei valutatori verrà pubblicato sull’Albo telematico di Ateneo e sul sito di Ateneo alla sezione Dottorati di Ricerca. Il candidato è tenuto a trasmettere tempestivamente ai valutatori copia della tesi, allegando una relazione sulle attività svolte nel corso del Dottorato di Ricerca e sulle eventuali pubblicazioni.

Art. 29

Commissione giudicatrice

1. La discussione pubblica della tesi avviene innanzi a una Commissione giudicatrice.
2. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri, scelti tra professori e ricercatori universitari, italiani o stranieri, specificamente qualificati nelle tematiche affrontate nella tesi. La Commissione giudicatrice può essere integrata da non più di due esperti, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere, o di particolare e documentata competenza sull’argomento della tesi.
3. La maggioranza dei componenti della Commissione giudicatrice deve essere costituita da persone che non siano componenti del Collegio dei docenti e non prestino servizio presso una delle istituzioni che concorrono all’attivazione del corso. In nessun caso può far parte della

Commissione giudicatrice il tutor che ha seguito il lavoro di tesi.

4. La Commissione è nominata con Decreto del Rettore, su proposta del Collegio dei docenti. Il Collegio dei docenti può eventualmente richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici. Il Decreto del Rettore verrà pubblicato sull'Albo telematico di Ateneo e sul sito di Ateneo alla sezione Dottorati di Ricerca.

5. Il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice riporta le modalità e i tempi dei lavori, assicurando comunque la conclusione delle relative operazioni entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, la Commissione giudicatrice che non abbia concluso i suoi lavori senza giustificato motivo decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

6. La Commissione giudicatrice comunica agli Uffici competenti la data fissata per la discussione, affinché si proceda alla pubblicazione dell'avviso sull'Albo telematico di Ateneo e sul sito di Ateneo alla sezione Dottorati di Ricerca.

7. Ai componenti delle suddette Commissioni giudicatrici non viene erogato compenso; qualora spettante, viene erogato esclusivamente il rimborso delle spese di missione, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento.

Art. 30

Discussione della tesi di Dottorato di Ricerca

1. Il candidato è tenuto a inviare tempestivamente la propria tesi ai Commissari, unitamente alla relazione del Collegio dei docenti.

2. Al termine della discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice, la tesi viene approvata o respinta con motivato giudizio scritto collegiale. Nel caso in cui la tesi venga respinta, non sarà più possibile discuterla.

3. La lode è attribuita con voto unanime della Commissione giudicatrice, in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

Art. 31

Conferimento del titolo di Dottore di Ricerca

1. Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Rettore, che rilascia altresì il diploma originale. In caso di corsi articolati in curricula, il titolo reca la relativa indicazione.

2. Il dottorando può richiedere al Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca, entro la scadenza prefissata per la consegna della domanda d'esame finale, il rilascio della certificazione di *Doctor Europaeus* - aggiuntiva al titolo nazionale del Dottorato -, nel rispetto delle condizioni richieste dall'*European University Association*; sempre entro la suddetta scadenza, il dottorando dovrà presentare al Settore Alta Formazione l'apposito modulo firmato dal Coordinatore del Dottorato di Ricerca.

3. La certificazione aggiuntiva di *Doctor Europaeus* potrà essere rilasciata dall'Ateneo, su delibera del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca, quando sussistano le seguenti quattro condizioni:

- a. giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due *referee*, nominati dal Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca, appartenenti a istituzioni universitarie di due Paesi europei diversi da quello in cui la tesi viene discussa;
- b. presenza nella Commissione giudicatrice di almeno un componente proveniente da una istituzione universitaria di un Paese europeo diverso da quello in cui la tesi viene discussa;
- c. discussione della tesi, sostenuta, almeno in parte, in una lingua ufficiale dell'Unione Europea diversa da quella del Paese in cui la tesi viene presentata;

- d. ricerca, confluita nella tesi di Dottorato di Ricerca, eseguita in parte durante un periodo di studi svolto all'estero, in un Paese dell'Unione Europea, per almeno 3 mesi.

Art. 32

Cause di decadenza dei candidati all'esame finale

1. Il dottorando è dichiarato decaduto, con disposizione del Collegio dei docenti competente, quando, senza manifestare alcuna giustificazione, non presenti la tesi nei tempi sopra indicati. Decade altresì quando non sostenga, senza manifestare alcuna giustificazione, l'esame finale nella data prevista per la discussione.
2. Nel caso in cui, nelle suddette ipotesi di decadenza, il dottorando manifesti gravi e documentati motivi, questi saranno valutati dal Collegio dei docenti, eventualmente in deroga a quanto previsto nel precedente comma.

Art. 33

Pubblicazione della tesi di Dottorato di Ricerca

La tesi dichiarata dal Collegio dei docenti ammissibile alla discussione pubblica deve essere presentata dal dottorando, anche nel prescritto formato elettronico standard, agli Uffici competenti, i quali provvedono, entro trenta giorni dalla discussione, al deposito nella banca dati ministeriale e al successivo invio alle biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale, ai sensi della normativa vigente in materia.

PARTE V

REGOLE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 34

Organi del Dottorato di Ricerca

1. Organi del corso di Dottorato di Ricerca sono:
 - a) il Coordinatore;
 - b) il Collegio dei docenti.
2. L'indizione delle elezioni dei Coordinatori con sede amministrativa presso l'Università di Foggia è promossa dal Rettore. Il Coordinatore è eletto, di norma, a seguito delle delibere di Dipartimento o dei Dipartimenti interessati in merito alle proposte d'istituzione/rinnovo per i nuovi cicli e resta in carica per tre anni solari, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente; il suo mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta. Le elezioni si svolgeranno ogni 3 anni.
3. L'elezione del Coordinatore di un corso di Dottorato di Ricerca di cui si intende proporre il rinnovo avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) a seguito di presentazione di proposte di rinnovo di un corso di Dottorato di Ricerca, il Rettore indice l'elezione del nuovo Coordinatore;
 - b) l'elettorato passivo è composto dai professori di prima fascia a tempo pieno facenti parte del Collegio dei docenti del corso alla data di indizione dell'elezione e che abbiano formalizzato un'apposita dichiarazione di opzione per la partecipazione al Collegio per il ciclo successivo; in mancanza di candidati di prima fascia, possono candidarsi i professori di seconda fascia a tempo pieno facenti parte del Collegio dei docenti del corso alla data di indizione dell'elezione e che abbiano formalizzato un'apposita dichiarazione di opzione per la partecipazione al Collegio per il

ciclo successivo. Il relativo diritto è da intendersi riservato a coloro per i quali sia assicurato un numero di anni di servizio almeno pari alla durata della carica da ricoprire (3 anni).

c) l'elettorato attivo spetta a tutti i professori e i ricercatori facenti parte del Collegio dei docenti del corso alla data di indizione dell'elezione;

d) la votazione è palese e potrà espletarsi anche in forma telematica;

e) l'elettore potrà esprimere una sola preferenza.

L'elezione del Coordinatore di un Corso di Dottorato di nuova istituzione avviene secondo le seguenti modalità:

f) a seguito di presentazione di proposta di istituzione di un corso di Dottorato di Ricerca, il Rettore indice l'elezione del Coordinatore;

g) l'elettorato passivo è composto dai professori di prima fascia a tempo pieno che abbiano formalmente espresso la volontà di adesione al corso entro la data di indizione dell'elezione e abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti per la positiva valutazione da parte dell'ANVUR; in mancanza di candidati di prima fascia, possono candidarsi i professori di seconda fascia a tempo pieno che abbiano formalmente espresso la volontà di adesione al corso entro la data di indizione dell'elezione. Il relativo diritto è da intendersi riservato a coloro per i quali sia assicurato un numero di anni di servizio almeno pari alla durata della carica da ricoprire (3 anni).

h) l'elettorato attivo spetta a tutti i professori e i ricercatori che abbiano formalmente espresso la volontà di adesione al corso entro la data di indizione dell'elezione e abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti per la positiva valutazione da parte dell'ANVUR;

i) la votazione è palese e potrà espletarsi anche in forma telematica;

l) l'elettore potrà esprimere una sola preferenza.

Per entrambe le tipologie di elezione, la votazione sarà ritenuta valida se ha partecipato al voto almeno il 50% degli aventi diritto.

Per le elezioni in oggetto, è adottato il sistema elettorale maggioritario; in applicazione del predetto sistema, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, è dichiarato eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; nell'ipotesi di parità di preferenze, prevale la maggiore anzianità in ruolo; in subordine prevale la maggiore anzianità anagrafica.

La proclamazione e la nomina dell'eletto sono formalizzate con decreto del Rettore.

4. Fermi restando i requisiti di cui all'art. 4, comma 1 del D.M. n. 45/2013, il Collegio dei docenti è costituito da almeno sedici docenti appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Ai fini del rispetto del requisito numerico, ciascun componente può essere conteggiato una sola volta su base nazionale; a tal fine, coloro che aspirano a far parte del Collegio dei docenti devono preventivamente rilasciare apposita dichiarazione circa l'afferenza o meno ad altri Corsi di Dottorato di Ricerca e, in caso di plurima afferenza, l'opzione per la computabilità in uno solo fra questi.

5. In nessun caso i professori e i ricercatori in servizio presso l'Università di Foggia possono entrare a far parte di più Collegi relativi a corsi alla cui istituzione abbia concorso l'Ateneo, anche se in regime di convenzione o di consorzio, indipendentemente dalla sede amministrativa del corso.

6. Possono entrare a far parte del Collegio dei docenti, con le modalità stabilite dal Collegio medesimo e previa comunicazione al Dipartimento di afferenza, salvi i casi in cui sia necessario il preventivo nulla osta:

a) professori di prima e seconda fascia;

b) ricercatori universitari (entro i limiti previsti dalla normativa vigente);

c) primi ricercatori e dirigenti di ricerca o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca;

d) esperti di comprovata qualificazione, anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati.

7. Del Collegio dei docenti fa parte altresì un rappresentante degli iscritti al corso, eletto con le modalità di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

8. Nel caso di dottorati di Ricerca attivati da consorzi di cui all'art. 2, comma 2, lettera d) del D.M. n. 45/2013, il Collegio dei docenti può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca o aventi posizioni equivalenti negli enti stranieri. Nel caso di Dottorati di Ricerca attivati dalle istituzioni, di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) del D.M. n. 45/2013, il Collegio dei docenti deve in ogni caso essere formato in maggioranza da professori universitari, a seguito di specifica convenzione stipulata tra l'istituzione e l'università di appartenenza dei singoli professori.

Art. 35

Competenze del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di Dottorato di Ricerca. Il Collegio dei docenti inoltre:

a) impartisce le direttive generali del corso di Dottorato di Ricerca;

b) indica al Rettore una rosa di nominativi di docenti per la costituzione della Commissione per l'esame di ammissione e la valutazione finale;

c) indica al Rettore i nominativi dei valutatori;

d) approva il Regolamento di funzionamento del corso;

e) definisce l'assegnazione di ogni allievo a un docente-tutor, che ne segue il percorso di formazione. Nel caso di particolari ricerche condotte da dottorandi e che prevedano competenze specifiche, può nominare un secondo tutor interno/esterno al Collegio dei docenti, scelto tra esperti del settore, sia docenti e ricercatori della stessa Università di Foggia o di altre università italiane e straniere, sia studiosi operanti in altri ambiti. Il Collegio dei docenti, entro il primo semestre del primo anno, approva il *curriculum*, il piano formativo e il progetto di ricerca concordato dal candidato con il docente tutor;

f) annualmente, verifica il piano formativo e definisce l'attribuzione di eventuali incarichi per corsi di insegnamento, cicli di seminari, ecc.;

g) al termine di ogni anno, valuta l'assiduità, il profitto e l'avanzamento delle ricerche (documentati da una relazione scritta e da eventuale presentazione orale) di ciascun allievo del corso, ammettendo lo stesso al prosieguo degli studi o proponendone al Rettore l'esclusione. L'allievo che non superi la prova annuale può essere ammesso al prosieguo con riserva, da sciogliersi entro il successivo trimestre;

h) delibera il riconoscimento di studi eventualmente compiuti all'estero e, comunque, preventivamente autorizzati;

i) sentito il tutor, procede all'assegnazione della tematica oggetto della tesi di Dottorato di Ricerca e redige la relazione finale per l'ammissione di ciascun dottorando alla prova finale ovvero per la sua esclusione;

l) può autorizzare i dottorandi, senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, a svolgere attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Trascorso il terzo anno di Dottorato di Ricerca, il limite è abrogato. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale;

m) adotta le ulteriori deliberazioni attribuite alla sua competenza dal presente Regolamento;

n) elegge il Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca di cui si intende proporre il rinnovo per il ciclo successivo.

2. I rappresentanti degli iscritti al corso non possono prendere parte alla discussione e alle deliberazioni di cui ai precedenti punti b), c), e), h), i), l), n) e comunque alle deliberazioni concernenti singole persone.

Art. 36

Disciplina delle sedute del Collegio dei docenti

1. Il Coordinatore riunisce e presiede il Collegio dei docenti almeno due volte l'anno e ogni qualvolta che ne ravvisi l'opportunità o lo richieda la maggioranza dei componenti il Collegio medesimo. In caso di impedimento, il Coordinatore può delegare ad altro componente del Collegio le funzioni di presidente.
2. Il presidente della seduta è assistito da un segretario, scelto dal presidente medesimo fra gli intervenuti.
3. Salvo diversa previsione del Regolamento di funzionamento del corso, la convocazione ha luogo di regola almeno cinque giorni prima della seduta e deve contenere l'indicazione delle materie da trattare; l'avviso di convocazione può essere trasmesso con qualsiasi mezzo che ne assicuri la tempestiva ricezione, ivi compresa la posta elettronica.
4. Le riunioni del Collegio dei docenti possono svolgersi anche per via telematica; nel caso in cui il mezzo prescelto non permetta l'interazione immediata fra i soggetti che si considerano intervenuti, a tutti i componenti dovrà essere trasmessa la proposta di deliberazione al fine di raccogliere le dichiarazioni di voto, nel termine assegnato dal Coordinatore.
5. In ogni caso, delle operazioni compiute viene redatto verbale, sottoscritto dal Coordinatore o da chi lo sostituisce nelle funzioni di presidente della seduta e dal segretario.
6. Per la validità della riunione è necessario l'intervento di più della metà degli aventi diritto. Le decisioni sono adottate dagli intervenuti a maggioranza; in caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.

Art. 37

Competenze del Coordinatore

1. Il Coordinatore assicura il buon andamento del corso e dà esecuzione alle decisioni del Collegio dei docenti
2. Il Coordinatore esercita le competenze a esso attribuite dal presente Regolamento, nonché le ulteriori competenze a cui il Collegio dei docenti lo deleghi o previste dal Regolamento di funzionamento del corso.
3. Il Coordinatore può designare un vicario per i casi di assenza o impedimento.

PARTE VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38

Entrata in vigore. Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Nel caso di corsi già istituiti o di elezioni del Coordinatore già concluse alla data di entrata in vigore, nei limiti consentiti dall'art. 15 del D.M. n. 45/2013, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Regolamento approvato con D.R. n. 763 del 4.7.2018 fino alla conclusione dei cicli attivi.
2. Ove ricorrano ragioni di necessità e urgenza, le deliberazioni di competenza dei Consigli di Dipartimento possono essere adottate mediante Decreto del Direttore; le deliberazioni di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate

mediante Decreto del Rettore. Si può prescindere dall'acquisizione dei pareri, ancorché vincolanti.
3. I riferimenti contenuti nelle disposizioni di Ateneo alle Scuole di Dottorato di Ricerca devono intendersi rivolti ai corsi di Dottorato di Ricerca.

4. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, l'eligendo Coordinatore viene individuato dal Dipartimento o dai Dipartimenti interessati alle proposte di istituzione/rinnovo per il XXXVI ciclo.

Art. 39

Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta di uno o più Collegi dei docenti.

2. Il presente Regolamento può essere modificato a fini di adeguamento ai criteri generali fissati dal MUR e dall'ANVUR.

Art. 40

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia ad D.M. n. 45/2013 e alle ulteriori disposizioni vigenti in materia di Dottorati di Ricerca.